



Unione degli Industriali
della Provincia di Caserta

Sezione Costruttori Edili

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER LA PROVINCIA DI CASERTA**

23 OTTOBRE 2006

**INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO 20 MAGGIO 2004 PER I LAVORATORI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI**

**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CASERTA
INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 20 MAGGIO 2004.-**

In Caserta, il giorno 23 del mese di ottobre dell'anno 2006, nella sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Caserta,

T R A

LA SEZIONE PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI dell'Unione degli Industriali della Provincia di Caserta, rappresentata dalla delegazione imprenditoriale composta da ing. Antonio Della Gatta, Presidente della Sezione, ing. Augusto Tedeschi, ing. Raffaele Iuliano, dott. Antonio Diana, geom. Antonio Farina, geom. Giovanni Mincione e dott. Giuseppe Carbone;

E

LA FE.N.E.A.L. - U.I.L.: rappresentata dai sigg.: Di Marco Tommaso, segretario provinciale, Sepolvere Alfonso, Santoro Giovanni;

LA F.I.L.C.A. - C.I.S.L.: rappresentata dai sigg.: Iovinella Nicola, segretario provinciale, Letizia Giovanni, Petrone Alfonso, Baldari Micaela;

LA F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.: rappresentata dai sigg.: Borrelli Giorgio, segretario provinciale, Piscitelli Bruno, Martucci Mario;

CHE INSIEME COSTITUISCONO LA FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI (F.L.C.);

PREMESSO: che in data 20.5.2004 è stato stipulato in Roma il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'industria edilizia ed affini, in vigore dal 1° maggio 2004;

VISTO l'art.38 del C.C.N.L. 20.5.2004;

VISTO l'accordo nazionale del 23.3.2006;

VISTO il precedente contratto collettivo provinciale, stipulato in Caserta il 12 marzo 2003, integrativo del CCNL 29 gennaio 2000;

VIENE STIPULATO il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del CCNL 20 maggio 2004, da valere per tutto il territorio della provincia di Caserta per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti - siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.-

PREMESSA

Nel corso della trattativa le parti hanno esaminato la situazione congiunturale del settore in ambito provinciale, e concordano sulla necessità di avviare ulteriori azioni a sostegno del rilancio del comparto edile, attraverso le seguenti linee d'azione:

- intensificare le iniziative di formazione ed informazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, valorizzando sempre di più il ruolo del CPT, per incrementare la cultura della sicurezza e della prevenzione tra tutti gli operatori del comparto edili, quali i lavoratori, i datori di lavoro, i professionisti;
- dare impulso all'attività degli RSLT finalizzata all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori;
- combattere il lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;
- sensibilizzare i committenti, pubblici e privati, a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di aggiudicazioni di appalti con ribassi ritenuti anomali.-
- adeguare il ruolo e le funzioni degli Enti paritetici ai nuovi compiti ai quali gli stessi sono chiamati dalle nuove norme, primo fra tutti quelli connessi alle procedure per il rilascio del D.U.R.C., importante strumento di garanzia per la trasparenza del settore e per il rispetto delle regole;
- promuovere, in coerenza con il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (art.114), la costituzione, attraverso il Formedil Scuola Edile, della Borsa Lavoro dell'Industria delle Costruzioni con l'istituzione di uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori allo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore;
- promuovere la formazione di figure professionali specializzate allo scopo di eliminare la difficoltà di reperire mano d'opera specializzata (ad esempio: carpentieri, ferraioli, muratori, operatori di mezzi complessi e sondatori a rotazione e percussione per lavori del sottosuolo) nonché la predisposizione di adeguati corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per le maestranze già occupate nel settore edile;
- favorire la formazione di profili professionali da inserire nel ciclo produttivo degli interventi di restauro, conservazione e manutenzione dei beni archeologici, artistici e monumentali (adetto al recupero dei beni culturali ed archeologici, operatore edile per il restauro di beni culturali, tecnici del restauro e del recupero archeologico, del restauro monumentale e dell'analisi diagnostica dei monumenti);
- esaltare il ruolo degli Enti paritetici (Cassa Edile, C.P.T. e FORMEDIL Scuola Edile) quali strumenti di gestione delle politiche di settore, favorendo il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi;

- promuovere l'istituzione presso la Prefettura e la Provincia di Caserta di un osservatorio permanente degli appalti pubblici e privati con la partecipazione delle OO.SS. dei lavoratori (Feneal, Filca e Fillea), degli Enti paritetici del settore (Cassa Edile, C.P.T. e Formedil Scuola Edile) e degli Enti appaltanti, che analizzi ed elabori l'andamento della domanda pubblica e privata nel settore delle costruzioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si concorda quanto segue:

ART. 1 **ORARIO DI LAVORO**

Per quanto riguarda l'orario di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 10 del CCNL 20 maggio 2004.-

ART. 2 **CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI**

Per l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche, si fa riferimento alle esemplificazioni di cui all'art. 77 del CCNL 20.5.2004.-

ART. 3 **MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO**

I minimi di paga base oraria e di stipendio per i dipendenti delle imprese edili operanti nella provincia di Caserta, sono quelli di cui agli allegati A e B del CCNL 20.5.2004 e dell'accordo nazionale 23.3.2006.-

ART. 4 **INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE**

L'indennità territoriale di settore è confermata nelle misure orarie stabilite dal contratto integrativo provinciale del 6.12.1989. Ad integrazione di quanto stabilito nell'accordo 23 marzo 2006, gli importi dell'Elemento Economico Territoriale in atto al 30 settembre 2006 vengono conglobati nell'indennità di cui sopra

Operai di produzione e discontinui

	I.T.S.	E.E.T.	TOTALE
Operaio di IV livello	€. 0,55	€. 0,56	€. 1,11
Operaio specializzato	€. 0,51	€. 0,52	€. 1,03
Operaio qualificato	€. 0,46	€. 0,47	€. 0,93
Operaio Comune	€. 0,40	€. 0,40	€. 0,80
Guardiano senza alloggio	€. 0,36	€. 0,36	€. 0,72
Guardiano con alloggio	€. 0,31	€. 0,32	€. 0,63

ART. 5
PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

Il premio di produzione per gli impiegati resta determinato nelle misure mensili stabilite dal contratto integrativo provinciale del 12.3.2003. Ad integrazione di quanto stabilito nell'accordo 23 marzo 2006, gli importi dell'Elemento Economico Territoriale in atto al 30 settembre 2006 vengono conglobati nel premio di produzione.

	PREMIO PRODUZ.	E.E.T.	TOTALE
Quadri	€. 139,97	€. 139,60	€. 279,57
1^ categoria super	€. 139,97	€. 139,60	€. 279,57
1^ categoria	€. 130,24	€. 125,64	€. 255,88
2^ categoria	€. 108,34	€. 104,70	€. 213,04
Assistente Tecnico	€. 94,39	€. 97,72	€. 192,11
3^ categoria	€. 85,57	€. 90,74	€. 176,31
4^ categoria	€. 77,04	€. 81,67	€. 158,71
4^ categoria (1° impiego)	€. 66,62	€. 69,80	€. 136,42

ART. 6
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità a quanto previsto dall'accordo nazionale 23.3.2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dagli art.12 e 38 del CCNL 20.1.2000 e dall'art.2 della legge 25.3.1997 n.67 convertito nella Legge 23.5.1997, n.135.-

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese e lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Caserta e del relativo monte salari;
- numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati,
- numero ed importo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio lavori;
- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione autorizzate dall'INPS;
- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da Fondi Strutturali.-

L'elemento economico territoriale previsto dagli art.38, lett. d) e 46 del CCNL 20.5.2004 e dall'accordo nazionale 23.3.2006 è stabilito a regime nella misura complessiva del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio in vigore dal 1.3.2006, di cui il 3% con decorrenza 1° ottobre 2006 e l'ulteriore 4% con decorrenza 1.9.2007.-

Gli importi dell'E.E.T. in atto al 30 settembre 2006 sono conglobati dal 1° ottobre 2006 nell'indennità Territoriale di settore per gli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati secondo quanto previsto dall'accordo nazionale del 23 marzo 2006.-

Le parti si incontreranno entro il mese di ottobre di ogni anno per la verifica dei parametri sopra individuati e la conferma dell'elemento economico territoriale.-

Pertanto l'importo dell'Elemento Economico Territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della Provincia di Caserta è il seguente:

<u>Operai</u>	<u>dal 1.10.2006</u> <u>Valori orari (3%)</u>	<u>dal 1.9.2007</u> <u>Valori orari (7%)</u>
Operaio di IV livello	€. 0,15	€. 0,34
Operaio specializzato	€. 0,14	€. 0,32
Operaio qualificato	€. 0,12	€. 0,28
Operaio comune	€. 0,10	€. 0,24
Guardiano senza alloggio	€. 0,09	€. 0,22
Guardiano con alloggio	€. 0,08	€. 0,19

<u>Impiegati</u>	<u>dal 1.10.2006</u> <u>Valori mensili (3%)</u>	<u>dal 1.9.2007</u> <u>Valori mensili (7%)</u>
Quadri	€. 35,92	€. 83,80
1 ^ categoria super	€. 35,92	€. 83,80
1 ^ categoria	€. 32,32	€. 75,42
2 ^ categoria	€. 26,94	€. 62,85
Assistente Tecnico	€. 25,14	€. 58,66
3 ^ categoria	€. 23,34	€. 54,47
4 ^ categoria	€. 21,01	€. 49,02
4 ^ categoria (1° impiego)	€. 17,96	€. 41,90

ART. 7 **INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA**

Con riferimento all'art.23 del CCNL 20.5.2004, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna oltre i 700 metri sul livello del mare è stabilita nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) sub a) dell'art.24 del CCNL.-

L'indennità suddetta non va corrisposta agli operai che risiedono nello stesso Comune in cui si svolgono i lavori.-

ART. 8 **ATTREZZI DI LAVORO**

Agli operai che lavorino con propri attrezzi, su consenso dell'impresa, sarà corrisposta una indennità di €. 0,25 giornaliera, frazionabile ad ora.-

Per quanto altro riguarda gli attrezzi di lavoro si fa riferimento all'art.30 del CCNL 20.5.2004.-

ART. 9
INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Le indennità da corrispondere, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto a lavori speciali disagiati, quali segnati nell'art.20 del CCNL 20.5.2004, gruppo A, B, C e D, sono quelle previste dal CCNL.-

Agli operai addetti ai lavori in galleria sarà corrisposta in aggiunta alla retribuzione una indennità:

- di misura pari al 18% qualora la sezione particolarmente ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre un chilometro (km.) dall'imbocco;
- di misura pari al 25% qualora il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri (km.) dall'imbocco;
- di misura pari al 20% qualora i lavori si svolgono in presenza di forti getti di acqua sotto pressione.-

Le percentuali di cui al presente articolo, pertanto, non sono cumulabili: la maggiore di esse assorbe la minore.-

Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 20 del CCNL.-

ART. 10
IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO

Le parti convengono che l'art.85 del CCNL 29.1.2000 si intende qui integralmente riportato e confermano il loro impegno per il pieno rispetto dello stesso.-

Fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro dai Decreti Legislativi 626/94, 242/96 e 494/96, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere, l'impresa fornirà al personale di produzione un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche.-

Agli operai di produzione che abbiano maturato un'anzianità di quattro mesi l'impresa fornirà ogni anno due tute da lavoro, una estiva e una invernale.-

L'impresa provvederà gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, di detti indumenti previa restituzione da parte del lavoratore degli indumenti non più utilizzabili.-

ART. 11
INDENNITA' DI TRASPORTO

Ai dipendenti sarà concessa una indennità a titolo di concorso spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.-

La predetta indennità viene determinata nelle seguenti misure:

- **dal 1° ottobre 2006** in €. 1,84 giornaliera pari per gli operai di produzione a €. 0,23 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.-
- **dal 1° settembre 2007** in €. 2,00 giornaliera pari per gli operai di produzione a €.0,25 per ogni ora di lavoro ordinario).

Per gli operai discontinui la misura giornaliera dell'indennità sarà frazionabile ad ora e rapportata all'orario contrattuale.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie e gratifica natalizia di cui all'art.18 del CCNL 20.5.2004.-

La predetta indennità non è dovuta ai dipendenti che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dalla impresa.-

Qualora inoltre dovessero essere vigenti e corrisposti importi superiori alla somma di cui innanzi, questi rimarranno invariati, senza alcuna modificazione o integrazione.-

Per gli impiegati l'indennità di trasporto è fissata nelle seguenti misure:

- **dal 1° ottobre 2006** in €. 1,84 giornaliera (pari a €. 40,48, mensili) per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa;

dal 1° settembre 2007 in €. 2,00 giornaliera (pari a €. 44,00 mensili) per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa;

Tale indennità sarà erogata per un massimo di dodici mensilità e non va quindi considerata ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive, in quanto nella determinazione della sua misura mensile è stato tenuto conto della incidenza per i titoli di cui sopra.-

Ai fini di cui al presente articolo il periodo feriale viene considerato effettiva prestazione lavorativa.-

ART. 12 **T R A S F E R T A**

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.-

Il diritto a percepire la diaria del 10%, di cui all'art.21 del CCNL 20.5.2004, è riconosciuto all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 5 km. fuori dal confine territoriale del Comune di assunzione.-

La diaria del 10% è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) sub a) dell'art.24 del CCNL, per le ore effettivamente prestate in tali specifiche circostanze.-

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.-

Per quanto non previsto si fa riferimento all'art.21 del CCNL.-

ART. 13

NORME PER GLI ADDETTI AI LAVORI DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO

E' integralmente recepito l'art.21, lettera B), del CCNL 20.5.2004.-

ART. 14

SUBAPPALTO

Le parti si impegnano all'integrale applicazione dell'art.14 del CCNL 20.5.2004 ed in specie per quanto concerne l'obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in esso contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti nel richiamato articolo.-

In particolare l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma, dell'art.14 del CCNL 20.5.2004, quindici (15) giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato CCNL.-

Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche su richiesta di una di esse, i vari problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra, assumendo le iniziative del caso e provvedendo, nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che su renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell'appalto o del subappalto.-

ART. 15 **M E N S A**

Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall'art. 88 del CCNL 20.5.2004, l'impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.-

Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l'allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze.-

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.-

Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta avanzata da almeno 20 (venti) dipendenti occupati nel cantiere.-

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico del lavoratore e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest'ultimo di €. 3,55 per ciascun pasto consumato.-

Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi congiuntamente a livello di OO.SS., si rendesse impossibile l'attuazione di quanto sopra previsto sarà corrisposta una indennità sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **dal 1° ottobre 2006** in €. 3,20 giornaliera, pari per gli operai di produzione a €. 0,40 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato;
- **dal 1° settembre 2007** in €. 3,76 giornaliera, pari per gli operai di produzione a €. 0,47 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato;

Per gli operai discontinui la misura giornaliera dell'indennità sarà frazionabile ad ora e rapportata all'orario contrattuale.

Nella determinazione della predetta indennità, si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie e gratifica natalizia di cui all'art.18 del CCNL 20.5.2004.-

Per gli impiegati l'indennità sostitutiva di mensa sarà corrisposta nelle seguenti misure:

- **dal 1° ottobre 2006** in €. 3,20 giornaliera (pari a €. 70,40 mensili) per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa;

- **dal 1° settembre 2007** in €. 3,76 giornaliera (pari a €. 82,72 mensili) per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.-

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopra indicate salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.-

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto, per lo stesso titolo, nelle aziende.-

Qualora inoltre dovessero essere vigenti e corrisposti importi superiori alle somme di cui innanzi, questi rimarranno invariati, senza alcuna modificazione o integrazione.-

ART. 16 **LAVORI IN ESTENSIONE**

Agli operai che prestino la loro opera in lavori in estensione verrà corrisposta una indennità del 12% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), dell'art.24 del CCNL 20.5.2004.-

La predetta indennità compete quando i lavori superano i 10 km. lineari.-

Pertanto l'indennità di cui sopra verrà corrisposta a tutti gli operai in forza dal momento in cui lo sviluppo delle opere realizzate nelle rispettive fasi principali superi il 10° km. (decimo chilometro).-

Per lavori in estensione si intendono: i lavori di costruzione di strade, autostrade, linee ferroviarie, collettori idrici e fognari.-

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui di cui all'art. 18 del CCNL 20.5.2004.-

ART. 17 **F E R I E**

Fermo restando quanto previsto dall'art.15 del CCNL 20.5.2004, il periodo di godimento delle ferie è stabilito, compatibilmente con le esigenze tecniche e fatti salvi i casi di motivata impossibilità, in 2 (due) settimane nel mese di agosto.-

La terza settimana potrà essere goduta nel periodo natalizio e la quarta settimana nel periodo gennaio - aprile.-

In considerazione del forte incremento di episodi morbosi in coincidenza del periodo di ferie collettive, si stabilisce che:

- le malattie, fatto salvo il ricovero ospedaliero, che abbiano inizio o siano in corso prima del periodo di ferie collettive, o coincidano con l'intero periodo di ferie collettive ovvero che insorgano durante tale periodo e terminino oltre il periodo feriale, saranno liquidate alle singole scadenze per un importo pari al 50%.-
- Il saldo sarà liquidato entro il mese successivo al godimento delle ferie, a condizione che l'azienda attesti alla Cassa Edile l'effettiva fruizione delle ferie maturate e non godute dal dipendente a causa dell'evento morboso.-
- Resta comunque confermata la facoltà dell'azienda di attivare i controlli previsti dalle norme vigenti nei casi di malattia.-

ART. 18

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI - MODALITA' DI ATTUAZIONE.-

Il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, ai sensi dell'art.18 del CCNL 20.5.2004, va assolto con la percentuale del 18,50%, di cui il 10% a titolo di gratifica natalizia e l'8,50% a titolo di ferie.-

Detta percentuale del 18,50% sarà versata, esclusivamente alla Cassa Edile, secondo le norme del citato art.18, dalle imprese che osserveranno le seguenti modalità:

- gli importi delle quote corrispondenti alla percentuale del 18,50% (nella misura convenzionale del 14,20% al netto delle ritenute di legge), verranno accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile con versamenti mensili posticipati, e precisamente nei 30 giorni del mese successivo al periodo in cui si riferiscono, con la compilazione e con la rimessa delle apposite denunce dei lavoratori occupati e con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte a ciascuno di essi.-

La percentuale del 18,50% deve calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art.24 del CCNL per tutte le ore ordinarie effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.17 del citato CCNL.-

L'erogazione agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile dovrà rispettare le seguenti scadenze:

- quella relativa al periodo di ferragosto entro e non oltre il 20 luglio di ogni anno;

- quella relativa al periodo natalizio entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno.-

ART. 19 **DIRITTO ALLO STUDIO**

Le Organizzazioni territoriali contraenti ritengono che una adeguata preparazione culturale sia il necessario presupposto dell'attività di formazione professionale.-

Le parti concordano sulla necessità che tale obiettivo sia perseguito nei confronti dei lavoratori occupati anche mediante l'istituzione da parte del Formedil Scuola Edile di corsi diurni.-

Per favorire la partecipazione ai corsi predetti e la diffusa attuazione di quanto previsto dall'art.90, lettera b), del CCNL 20.5.2004, le imprese concederanno permessi retribuiti nei limiti e alle condizioni di cui al richiamato art. 90 del CCNL.-

ART. 20 **ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE**

Il contributo a favore del Formedil Scuola Edile della Provincia di Caserta a carico delle imprese, anche in forma cooperativistica, che eseguono lavori nella provincia di Caserta, è fissato, **a decorrere dal 1° ottobre 2006**, nella misura dello 0,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art.17, punto 3) del CCNL 20.5.2004.-

Le parti si impegnano ad incontrarsi per rivedere il contributo, in relazione alle esigenze finanziarie dei programmi di formazione resi esecutivi dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.-

ART. 21 **CASSA EDILE**

Il contributo per la Cassa Edile, a norma dell'art.36, lettera a), del CCNL 20.5.2004, è stabilito nella percentuale complessiva del 3,00%, di cui il 2,50% a carico degli imprenditori e lo 0,50% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.17 del citato CCNL.-

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga; detta trattenuta dovrà essere registrata nel libro paga e sulla busta paga o documento equipollente.-

Il contributo deve essere versato esclusivamente alla Cassa Edile, con versamenti mensili posticipati, nei 30 giorni del mese successivo. In caso di ritardato pagamento, oltre detti termini, troverà applicazione l'apposita disciplina così come stabilita dalla Cassa Edile e che si intenderà integralmente recepita ad ogni effetto nel presente contratto.-

Le parti contraenti e firmatarie si riservano di approvare, per ciascun esercizio, ai sensi del CCNL, le prestazioni assistenziali della Cassa Edile deliberate dal suo Consiglio di Amministrazione e di determinare, entro i limiti proposti dal detto Consiglio di Amministrazione, la natura, le misure nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni.-

Le parti contraenti e firmatarie si riservano altresì di stabilire quali fra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tener conto degli importi contributivi a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal CCNL 20.5.2004 e dal presente contratto integrativo provinciale.-

Le parti contraenti e firmatarie daranno atto degli adempimenti di cui ai 2 commi precedenti con protocollo aggiuntivo del presente contratto provinciale, del quale formerà parte integrante.-

ART. 22 **ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE**

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi alla anzianità professionale edile.-

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al CCNL 20.5.2004.-

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con il contributo, di cui all'art.29 del CCNL 20.5.2004, dovuto dai datori di lavoro nella misura del 2,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.17 del citato CCNL.-

ART. 23 **QUOTE SINDACALI E DI ADESIONE CONTRATTUALE**

Per la quota nazionale di adesione contrattuale si rinvia al disposto contrattuale (art.36, lettera c) del CCNL 20.5.2004.-

La quota provinciale di adesione contrattuale è fissata nella misura paritetica dello 0,85% (1,049) a carico dei datori di lavoro e dello 0,85% (1,049) a carico dei lavoratori. Essa va calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20.5.2004, maggiorati del 18,50% e del 4,95%, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.17 del citato CCNL.-

L'importo della quota a carico degli operai sarà trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e sarà versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile della Provincia di Caserta, secondo le modalità da essa stabilite.-

Ai sensi dell'art.37 del CCNL 20.5.2004, gli operai hanno la facoltà di cedere mediante deleghe alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori un importo da prelevarsi sugli accantonamenti a loro favore effettuati presso la Cassa Edile.-

ART. 24

Fanno parte integrante del presente contratto gli allegati dei CCNL e gli accordi, protocolli, convenzioni, stipulati dalle parti con la Cassa Edile.-

ART. 25

I miglioramenti previsti nel presente contratto integrativo assorbiranno ogni eventuale miglioramento che sotto qualsiasi voce, denominazione o istituto contrattuale, venisse stipulato tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori edili durante il periodo in cui è vigente il CCNL 20.5.2004, al quale si fa preciso riferimento per tutto quanto non specificamente previsto nel presente contratto integrativo provinciale.-

ART. 26

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO.

Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, già costituito in applicazione dell'accordo sottoscritto il 16.12.1997 e con riferimento all'art.25 del contratto integrativo provinciale 6.12.1989, dovrà svolgere le proprie funzioni nell'ambito di quanto previsto dal suo Statuto e dall'art.86 del CCNL 20.5.2004.-

A decorrere dal 1° ottobre 2006 il contributo a carico dei datori di lavoro è fissato nella misura dello 0,80% da calcolarsi sulle retribuzioni sottoposte ai contributi a favore della Cassa Edile.

Il contributo deve essere versato esclusivamente alla Cassa Edile, con versamenti mensili posticipati, nei 30 giorni del mese successivo al periodo in cui si riferiscono.-

Per quanto riguarda l'attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza previsti nell'accordo allegato al Contratto integrativo del 12 marzo 2003 viene stabilito il finanziamento (0,10%) a carico del C.P.T., secondo le modalità previste nel regolamento allegato al citato integrativo del 2003.-

ART. 27 **RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA**

In riferimento a quanto previsto dall'accordo del 10 novembre 2004 in materia di RLST, a seguito del quale è stata costituita "l'Associazione Prevenzione e Sicurezza Edile", le parti confermano la scelta di attivare e di potenziare il loro ruolo sul territorio provinciale.

L'attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza è disciplinata dalle norme previste nel regolamento operativo.-

In considerazione dell'attività svolta e dei programmi futuri di intensificazione dell'attività sui cantieri da parte degli RLST, viene stabilito di finanziare l'attività degli stessi con la mutualizzazione dei permessi previsti dall'art.87 del CCNL e di fissare a decorrere **dal 1° ottobre 2006** un contributo a carico dei datori di lavoro pari all'equivalente di 15 ore di permesso annuo di un operaio qualificato per ogni impresa iscritta alla Cassa Edile.

Detto contributo deve essere versato alla Cassa Edile secondo le modalità già previste per gli altri accantonamenti.

ART. 28 **DECORRENZA E DURATA**

Il contratto integrativo entra in vigore il 1.10.2006 e avrà la durata fino al 31.12.2009 fatte salve eventuali nuove e diverse disposizioni derivanti dalla contrattazione nazionale.-

Per le modalità di disdetta o di rinnovo si fa riferimento al 2° comma dell'art.120 del citato CCNL 20.5.2004.-

ART. 29 **NORMA DI SALVAGUARDIA**

Eventuali intese, raggiunte per il settore edile e sottoscritte dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, che prevedano condizioni meno onerose di

quanto stabilito dal presente accordo, saranno estese automaticamente alle aziende aderenti alla Sezione Provinciale Costruttori Edili della Provincia di Caserta.-

ART. 30
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro valgono le norme di cui al CCNL 20.5.2004.-